



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Settore Lavoro e previdenza

Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, in persona dei giudici:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1) Dott. ssa Anna Maria Guglielmino | Presidente |
| 2) Dott.ssa Maria Rosaria Carlà | Giudice |
| 3) Dott. Francesco Clemente Pittera | Giudice Relatore |

Esaminati gli atti del giudizio

OSSERVA

Con reclamo ex art. 669 terdecies cpc, depositato in data [redacted] e notificato in data [redacted] [redacted] premettendo di aver lavorato alle dipendenze della società [redacted] quale guardia particolare giurata livello 4 – e di aver prestato la propria attività lavorativa in modo prevalente ed esclusivo presso la commessa [redacted] sino a quando nel mese di Agosto 2015 veniva trasferito presso la commessa [redacted] [redacted] proponeva reclamo avverso l'ordinanza cautelare resa in data [redacted] con la quale il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava il ricorso ex art. 700 cpc avente ad oggetto l'impugnativa del trasferimento disposto dalla società datoriale nei confronti del [redacted] ritenendo insussistente il requisito del *periculum in mora*.

Motivo del reclamo erano, sotto il profilo del *fumus boni iuris* l'insussistenza di esigenze organizzative del trasferimento, atteso che i lavoratori dell'[redacted] svolgevano ore di lavoro straordinario; che il nuovo appalto [redacted] affidato alla Siciltransport prevedeva un incremento dell'impegno lavorativo tanto che la società convenuta aveva effettuato nuove assunzioni e contestualmente al trasferimento del ricorrente presso la commessa [redacted] altro lavoratore, [redacted], veniva trasferito dalla commessa [redacted] all'[redacted] scambiandosi tra i due dipendenti i luoghi di lavoro; sotto il profilo del *periculum in mora* il ricorrente deduceva il rischio di vedere risolto il rapporto di lavoro con la società datoriale in quanto la commessa [redacted] sarebbe andata in gara d'appalto nel mese di febbraio 2016 con un monte ore inferiore al precedente contratto e conseguente esubero di cinque dipendenti. In particolare, il [redacted] rilevava che se la società aggiudicataria dell'appalto fosse stata diversa dalla [redacted] il ricorrente non avendo maturato il requisito dei sei mesi dalla cessazione dell'appalto previsto dal CCNL per la conservazione del

posto di lavoro nelle procedure di cambio appalto non avrebbe avuto il diritto alla riassunzione nei confronti della società subentrante. Infine, deduceva che il trasferimento era stato determinato da motivi ritorsivi e discriminatori nei confronti del lavoratore che aveva richiesto, tramite legale di fiducia, alla società datoriale di svolgere presso la commessa [redacted] un monte ore corrispondente a quello previsto dal CCNL.

Si costituiva la società [redacted] la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso rilevando sotto il profilo del *fumus boni juris* che la commessa [redacted] alla quale il ricorrente era precedentemente addetto non consentiva ai dipendenti di coprire interamente il monte ore mensile previsto dal contratto collettivo di settore per i dipendenti assunti a tempo pieno (173 ore mensili), di conseguenza la società e le organizzazioni sindacali di categoria concordavano di stipulare un contratto di solidarietà con il quale, al fine di evitare il licenziamento delle sei unità in esubero, si conveniva di distribuire a rotazione su tutte le guardie particolari giurate le ore previste per il servizio di portierato, prevedendo la possibilità di occupare i lavoratori anche in cantieri esterni al fine di raggiungere le 173 ore mensili previste dal CCNL di settore. Rilevava, inoltre che con delibera del [redacted] l' [redacted] aveva prorogato, il rapporto contrattuale in precedenza avviato con l'ATI costituita dalla [redacted] e la [redacted] affidando in esclusiva a quest'ultima il servizio di vigilanza, con conseguente aumento delle ore previste; che in conseguenza di tale incremento la società datoriale decideva di trasferire alcuni dipendenti, tra cui il reclamante, dalla commessa [redacted] alla commessa [redacted] di Siracusa, a partire dal 10 agosto 2015. Rappresentava, altresì, che in seguito al rinnovo dell'appalto dei servizi di vigilanza presso la raffineria di Priolo la [redacted] si aggiudicava solo la commessa [redacted], subentrando in parte nei servizi precedentemente svolti dalla [redacted] presso la portineria [redacted], con conseguente obbligo di riassunzione di altri 13 lavoratori della società cessante, interessati nel cambio di appalto e che, pertanto, non vi era nessuna possibilità di impiego del ricorrente all'interno della commessa [redacted]. Rilevava, infine, che non vi era stato nessuno scambio del ricorrente con altro dipendente [redacted] addetto alla commessa [redacted], sebbene impiegato nel mese di dicembre 2015 presso [redacted] solo temporaneamente, in occasione di un evento denominato [redacted] e che quest'ultimo risultava a tutti gli effetti tra i lavoratori tuttora impiegati presso la commessa [redacted].

Deduceva, infine, l'insussistenza del *periculum in mora* atteso che nella vicenda in esame il ricorrente non aveva dedotto né provato alcun peggioramento delle condizioni di vita proprie e del proprio nucleo familiare tale da comportare un pregiudizio grave ed irreparabile né tantomeno che potesse verificarsi la perdita del proprio posto di lavoro nel caso di mancato rinnovo della



commessa, atteso che il nominativo del ricorrente era stato inserito tra quello del personale impiegato presso l'appalto ASP di Siracusa: pertanto il rapporto di lavoro di quest'ultimo sarebbe comunque proseguito con la società subentrante in conformità al disposto degli artt. 24 e ss. del CCNL di settore, indipendentemente da quale fosse stata la società aggiudicataria del nuovo appalto. Concludeva pertanto per il rigetto del reclamo.

La controversia istruita documentalmente, veniva discussa all'udienza del 28.4.2016, all'esito della quale il Collegio riservava la decisione.

Preliminarmente va osservato che l'art. 2103 c.c. assoggetta il potere del datore di lavoro di variare il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente qualora sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, essendo sufficiente, in questo caso, che il lavoratore venga adibito a mansioni uguali od equivalenti a quelle in precedenza svolte. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, le ragioni tecniche organizzative e produttive cui si riferisce l'art. 2103 c.c. non devono necessariamente assumere i caratteri della ineluttabilità ed inutilizzabilità del lavoratore presso la sede di provenienza essendo sufficiente che la scelta del datore di lavoro risponda a criteri di ragionevolezza tra più soluzioni astrattamente possibili (cfr. Sez. L, Sentenza n. 5099 del 02/03/2011 secondo cui "Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo"; nello stesso senso Cass. N. 9921 del 2009; Cass N. 11624 del 2002).

Nella vicenda in esame, deve ritenersi che la società datoriale abbia fornito sufficienti elementi per ritenere, in base all'accertamento sommario della presente fase cautelare, sussistenti le ragioni organizzative che hanno giustificato il trasferimento del ricorrente dalla commessa [REDACTED] di Priolo al [REDACTED]. Al riguardo risulta privo di riscontro probatorio la circostanza dedotta dal ricorrente circa lo svolgimento di ore di lavoro straordinario da parte dei dipendenti della società convenuta impiegati nella raffineria [REDACTED] di Priolo ed anzi, dalla documentazione prodotta, emerge il contrario, atteso che presso l'impianto [REDACTED] al quale il ricorrente era addetto la società datoriale rilevava nel 2014 un esubero di personale di 6 unità, tanto da indurre la stessa a



stipulare con le organizzazioni sindacali un contratto di solidarietà al fine di evitare il licenziamento collettivo di sei dipendenti assunti a tempo pieno. In particolare, risulta dagli atti del giudizio che la [redacted] con comunicazione del 16 dicembre 2014 diretta alle organizzazioni sindacali (doc. 9 fascicolo della parte reclamata) avviava la procedura di riduzione del personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91, sul presupposto che i 29 dipendenti impiegati nell'appalto stipulato con la [redacted] non riuscivano a coprire le 173 ore di lavoro previste dal CCNL per i dipendenti assunti con contratto a tempo pieno e non potendo la stessa assumere il carico economico del costo relativo alle differenze retributive non coperte dal monte ore mensile della commessa, la società datoriale giungeva alla determinazione di avviare la procedura di riduzione di personale che, in seguito al mancato raggiungimento di un accordo in sede aziendale, proseguiva con le rappresentanze sindacali in sede amministrativa e si concludeva con la stipula di un contratto di solidarietà in virtù del quale la società convenuta si impegnava ad un'integrazione salariale fino al raggiungimento dell'80% dello stipendio dei dipendenti, con conseguente riduzione a carico dei dipendenti di 240 ore settimanali pari al monte ore complessivo delle 6 unità lavorative ritenute in esubero (cfr. verbale del 16 febbraio 2015, doc. 11 del fascicolo di parte reclamata).

Stante la comprovata situazione di esubero registrata nella commessa [redacted] deve ritenersi ragionevole l'impiego di dipendenti provenienti dalla predetta commessa presso i presidi ospedalieri ed extraospedalieri dell'[redacted] di Siracusa dove la società convenuta, in seguito alla proroga in esclusiva della commessa dell'appalto in precedenza affidato all'ATI [redacted] e [redacted], aveva rilevato un incremento delle ore del servizio di vigilanza. In particolare, risulta dagli atti (doc. 12 e 13 del fascicolo di parte resistente) che con deliberazione del Direttore Generale [redacted], l'[redacted] di Siracusa autorizzava entrambe le società [redacted] e [redacted] la prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di cambio appalto e che a causa della mancata effettuazione dei turni di servizio di competenza dell'Istituto di vigilanza [redacted] - stante l'avvenuta dimissione in massa dei lavoratori dipendenti - l'ASP di Siracusa affidava in esclusiva alla società [redacted] il servizio di vigilanza presso i presidi ospedalieri ed extraospedalieri nelle more dell'espletamento della nuova gara indetta con la delibera [redacted]

Risulta, pertanto, conferma l'esigenza organizzativa che ha condotto il trasferimento del ricorrente presso il p. [redacted] con ordine di servizio del 10.8.2015 in conseguenza dell'incarico affidato alla società reclamata di effettuare i turni di servizio di competenza dell'Istituto di Vigilanza [redacted] (giusta nota prot. [redacted] richiamata dalla deliberazione del Direttore Generale [redacted] doc. 13 del fascicolo di parte



resistente), e l'incremento del numero di ore derivante dall'affidamento in esclusiva del servizio di vigilanza da parte dell' [redacted] di Siracusa.

Inoltre, dal verbale di accordo sindacale del 1 settembre 2015, risulta confermata la circostanza circa l'assunzione da parte della società [redacted] di tredici nuove unità presso l'impianto [redacted] di Priolo. Tuttavia, tali nuove assunzioni non dipendono dalla carenza di personale quanto piuttosto dall'affidamento, con contratto del 27 agosto 2015, del servizio di vigilanza presso la portineria [redacted], in precedenza gestita dalla [redacted] cui è seguita l'assunzione di tre unità della ditta uscente (cfr doc. 17 e 19 del fascicolo di parte reclamata). In definitiva, dalla documentazione prodotta risulta che presso l'impianto [redacted] le nuove assunzioni sono avvenute in conseguenza del rinnovo della commessa nel mese di agosto 2015, per far fronte agli impegni sorti in seguito al subingresso nell'appalto della portineria [redacted] relativi all'assunzione del personale in precedenza impiegato alle dipendenze della ditta cessante e non in base ad una carenza di personale rilevata nel predetto stabilimento.

Le esigenze organizzative, infine, devono considerarsi confermate dal maggior numero di ore di lavoro svolte dal ricorrente presso la nuova commessa [redacted] rispetto a quelle espletate in precedenza quando era impiegato presso [redacted] come risulta dalle buste paga prodotte in atti relative ai mesi di settembre-dicembre 2015, dove risulta una retribuzione commisurata ad un numero di ore superiore rispetto alle precedenti buste paga.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo risulta infondato e, pertanto, va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.


Rigetta il ricorso

Condanna parte reclamante al pagamento delle spese del giudizio in favore della società convenuta che liquida in complessivi € 1.095,00 oltre IVA e CPA come per legge. oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.

Siracusa li 9 giugno 2016


Il Presidente

Dott.ssa Anna Maria Guglielmino



Il Giudice Relatore

Dott. Francesco Clemente Pittera



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
7 0 GIU. 2016
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA